

Un'ultima annotazione per inciso. Non avendo il procuratore di parte opponente eletto domicilio nell'ambito di competenza del giudice adito il suo domicilio risulta ex lege eletto in cancelleria.

*Ai sensi dell'art. 82, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, di attuazione del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed applicabile anche al rito del lavoro, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, è tenuto ad eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Consiglio Stato , sez. V, 20 agosto 2008, n. 3999*

Né potrà sostenersi che il D.L. 68/05 conv. con la L. 80/05, che in effetti ha modificato le modalità di comunicazione e notifica degli atti, nonché la abrogazione dell'articolo 6 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (che sanciva la limitazione territoriale al ministero del procuratore nell'ambito della circoscrizione della Corte d'Appello) abbiano mutato tali principi, posto che tali leggi in concreto hanno cambiato solo il modo della comunicazione (deposito) degli atti e provvedimenti (per fax e per mail, norme non ancora peraltro in effettiva esecuzione, in assenza delle norme regolamentari attuative) ed il potere di rappresentanza degli avvocati (ora esteso su tutto il territorio nazionale) ma non hanno cambiato il menzionato principio sul domicilio: *il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, è tenuto ad eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.*